

IL SISTEMA TABELLARE

Firenze, 22 Novembre 2013

IL RUOLO DELLA COMPONENTE LAICA NEI CONSIGLI GIUDIZIARI

Avv. Luana Garzia¹

INDICE

✚	INTRODUZIONE.....	PAG.2
✚	EVOLUZIONE STORICA, COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI.....	PAG.2
✚	IL RUOLO DELLA COMPONENTE LAICA NEL SISTEMA DI COMPETENZE A C.D. "GEOMETRIA VARIABILE" DEI CONSIGLI GIUDIZIARI.....	PAG.5
❖	COMPETENZE IN COMPOSIZIONE " <u>ALLARGATA</u> ".....	PAG.6
❖	ALCUNE PROPOSTE PER VALORIZZARE E INCREMENTARE IL RUOLO DEGLI AVVOCATI NEI CONSIGLI GIUDIZIARI.....	PAG.6
❖	COMPETENZE IN COMPOSIZIONE " <u>RISTRETTA</u> ".....	PAG.8
•	IL DIRITTO DI TRIBUNA.....	PAG.9
•	LE SEGNALAZIONI.....	PAG.10
✚	CONCLUSIONI.....	PAG.11

¹ Avv. Luana Garzia, Foro di Siena, membro laico Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze.

INTRODUZIONE

Con la presente relazione, senza pretese di completezza, si intende fornire una panoramica sulle funzioni svolte dai Consigli Giudiziari al fine di evidenziare il peculiare ruolo che la componente laica, o “*diversamente togata*” –come l’ha definita l’Avv. Siniscalchi (componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura) è chiamata a svolgere in tali consessi, e le modalità attraverso cui può contribuire ad una migliore amministrazione della giustizia. Tutto ciò con particolare riferimento al sistema tabellare.

Subito un’annotazione: l’aspetto sul quale ho preferito focalizzare l’attenzione è specificamente il ruolo della componente laica (in particolare dell’Avvocatura) all’interno dei Consigli Giudiziari; un ruolo che aggiunge un tassello fondamentale al disegno di cooperazione tra Avvocatura e Magistratura nell’amministrazione della giustizia a cui la riforma dell’Ordinamento Giudiziario, avviata con il d.lgs. 27 gennaio 2006 n. 25 ed integrata con la legge 30 luglio 2007 n. 111, tende indiscutibilmente.

Cosicché la definizione dell’Avv. Siniscalchi sull’Avvocato “*diversamente togato*” coglie nel segno, in quanto volta a valorizzare il ruolo della componente laica nell’amministrazione della giurisdizione, senza risentire di quella mentalità che impedisce all’Avvocatura di assumere il ruolo di co-gestione che trova il suo perno nella Carta Costituzionale (artt. 24 e 111); e le parole sono pietre, come scrisse Carlo Levi.

EVOLUZIONE STORICA, COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

L’evoluzione storica dell’Ordinamento Giudiziario evidenzia la presenza più o meno costante di consessi giudiziari decentrati con una competenza riconducibile, sostanzialmente, a quella degli attuali Consigli Giudiziari, i quali vantano infatti una lunga tradizione nel contesto dell’ordinamento giudiziario italiano, addirittura cronologicamente anteriore a quella del Consiglio Superiore della Magistratura, istituito con la L. 511/1907. Possono essere considerate prime forme di “Consigli Giudiziari”, le “*Commissioni consultive locali*” istituite presso ogni Corte di Appello con il R.D. 3 ottobre 1873 n. 1595, le quali –composte dal primo presidente, dal procuratore generale e dal presidente di sezione- con il compito di formulare le proposte

relative alla nomina, promozione e trasferimento dei magistrati, rappresentarono un primo e timido tentativo di rendere più ampia ed effettiva l'indipendenza della magistratura dall'esecutivo.

E infatti nell'amministrazione della giustizia a livello distrettuale da sempre si sono avvertite esigenze di decentramento, di democratizzazione nella conduzione degli uffici giudiziari e di collegamento con gli interessi locali in materia di organizzazione giudiziaria periferica, espressione di quei valori di fondo del sistema costituzionale tra cui il decentramento amministrativo, in ossequio all'art. 5 Cost.

Uno dei profili che si presta a maggiori rilievi critici, concerne la composizione dei Consigli Giudiziari, i quali sino alla riforma intervenuta con il d.lgs. 27 gennaio 2006 n. 25, in attuazione della Legge Delega n.150/2005 (Riforma Castelli), poi modificato dalla L. 111/2007 (Riforma Mastella), si configuravano come organi composti esclusivamente da magistrati, nei quali l'Avvocatura non godeva di alcuna forma di rappresentanza.

A differenza infatti rispetto al livello nazionale, ove la Carta Costituzionale assicura la presenza di 1/3 di membri laici nel Consiglio Superiore della Magistratura, mancava a livello distrettuale, un collegamento fra il mondo della giustizia, l'avvocatura e la società civile nel suo complesso.

Ma l'opportunità di un'apertura dell'ordine giudiziario al contributo di idee provenienti dal mondo forense ed accademico non si fece attendere: cominciarono a farsi strada, alimentando il dibattito politico e legislativo antecedente alla riforma, da un lato, correnti corporative all'interno della magistratura volte a garantire la piena salvaguardia dei valori di indipendenza e autonomia dell'ordine giudiziario fissati nella Carta Costituzionale, sul presupposto che la partecipazione degli avvocati costituisse un rischio di condizionamenti esterni; dall'altro orientamenti estensivi, incardinati sulla consapevolezza che un adeguato funzionamento dell'attività giudiziaria non riguardasse solo i magistrati, ma da un punto di vista generale, tutti i cittadini, e da un punto di vista specifico tutte le diverse categorie di soggetti che svolgono un qualche ruolo in tale attività. In verità, fu in considerazione dell'incremento delle competenze dei Consigli Giudiziari, che si avvertì l'esigenza di avvicinare gli stessi allo specifico modello di composizione mista di togati e laici, disegnato dall'art. 104 Cost. per l'organo fondamentale e di vertice del sistema.

Il dibattito si è assestato solo con la Riforma del 2005 con cui è stata decretata l'apertura stabile e definitiva dei Consigli Giudiziari ad esperienze e professionalità esterne alla magistratura mediante l'inserimento di una quota di componenti c.d. laici, sebbene tale espansione incontrò diversi ostacoli da parte della magistratura: basti solo pensare alla volontà

di mantenere indiscussa la prevalenza numerica dei componenti togati, così come avviene per il Consiglio Superiore della Magistratura, o ancora di escludere i laici dalle deliberazioni del Consiglio in materia di *status* dei magistrati, al fine di non pregiudicare le garanzie costituzionali di autonomia e indipendenza dell'ordine.

Per giungere ora al dato odierno, è opportuno dare atto che ad oggi, la composizione ed il funzionamento dei Consigli Giudiziari rinvia la propria disciplina negli artt. 9-16 del d.lgs. 25/2006, così come modificati dai commi 8-15 dell'art. 4 della L. 111/2007. Dalle citate disposizioni emerge che ciascun Consiglio Giudiziario istituito presso ogni Corte di Appello è costituito da:

- ❖ **Membri di diritto**: Presidente della Corte di Appello e Procuratore Generale presso la Corte di Appello.
- ❖ **Membri elettivi**: magistrati eletti tra magistrati investiti di funzioni giudiziarie e che esercitano nel distretto.
- ❖ **Membri di nomina**:
 - *Professori universitari* in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università delle regioni;
 - *Avvocati* con almeno dieci anni di iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto.

Si precisi che il Consiglio Giudiziario permane nella sua composizione per la durata di 4 anni e i componenti del medesimo non sono immediatamente rieleggibili. E' opportuno sottolineare inoltre che il numero dei componenti elettivi e di nomina subisce variazioni in relazione alle dimensioni del distretto; a titolo di esempio, si consideri che nel distretto di Corte di Appello di Firenze, (organico compreso tra 351 e 600 magistrati) il Consiglio Giudiziario è così composto:

- **7 magistrati giudicanti**
- **3 magistrati requirenti**
- **3 avvocati**
- **1 professore universitario**

Ora, soffermando l'indagine sulla componente laica dei Consigli, e in particolare sugli avvocati, l'art. 9 del d.lgs. 25/2006 s.m.i. si limita a disporre che questi, in numero di 2, 3 o 4 a seconda della fascia di distretto di riferimento, siano nominati su indicazione dei Consigli dell'Ordine degli

Avvocati del distretto, dal Consiglio Nazionale Forense, tra coloro che esercitino effettivamente la professione da almeno 10 anni e con iscrizione all'interno del medesimo distretto. Quest'ultimo, al fine di rendere omogenei i criteri di nomina dei componenti laici e di privilegiare l'alto livello deontologico e di esperienza dei designati, ha provveduto con apposite circolari (n.11-C-2008 del 17 marzo 2008 e n. 11-C-2012 del 26 marzo 2012) a fornire alcune indicazioni ai Consigli dell'Ordine. Da esse emerge come la scelta debba orientarsi in direzione di candidati in possesso di competenze diversificate, con ampia conoscenza dell'ordinamento giudiziario e per i quali non sussistano situazioni di incompatibilità; deve inoltre essere garantita la concertazione tra tutti i Consigli dell'Ordine del distretto e possibilmente la rappresentanza dell'ordine distrettuale; insussistenza di situazioni di incompatibilità. Con la circolare del 2012 in particolare, il Consiglio Nazionale Forense ha evidenziato che il prezioso incarico richiederà un importante onere in termini di responsabilità, di dedizione e di tempo; pertanto, si prospetta come preferibile la soluzione di nominare colleghi che non siano anche componenti dei Consigli dell'Ordine o che non rivestano cariche all'interno dello stesso.

IL RUOLO DELLA COMPONENTE LAICA NEL SISTEMA DI COMPETENZE A C.D. “GEOMETRIA VARIABILE” DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

L'art. 16 del d.lgs. 25/2006 delinea l'assetto di funzionamento dei Consigli Giudiziari, più volte definito a c.d. “**geometria variabile**”, che rappresenta in maniera emblematica l'approdo raggiunto dalla Riforma in termini di equilibrio. La scelta legislativa si prefigge di calibrare l'esigenza di aprire il sistema di governo autonomo della magistratura ad apporti qualificati esterni, quando le delibere riguardino questioni di interesse generale come l'organizzazione degli uffici (composizione allargata), evitando però che i componenti laici possano partecipare direttamente ai pareri sulla professionalità dei magistrati o su altri aspetti relativi al loro *status* e ciò –secondo la *ratio legis*- per scongiurare possibili condizionamenti.

Molti, in ogni caso, restano i profili di criticità: basti pensare a tutte le difficoltà che si prospettano in termini di composizione dei Consigli, allorché una data materia debba ricondursi all'una o all'altra competenza: a titolo di esempio il Consiglio Superiore della Magistratura, in risposta ad un quesito sottoposto il 12 marzo 2009 -ovvero “*se le problematiche relative alle componenti dei magistrati onorari diverse da quelle dei Giudici di Pace siano demandate all'esame del Consiglio Giudiziario in composizione ordinaria*”- ha precisato che l'intera materia della

magistratura onoraria deve essere trattata dal Consiglio Giudiziario in composizione esclusivamente togata, in considerazione dell'avverbio "esclusivamente" di cui all'art. 16 del D.lgs. 25/2006. E' bene a questo punto chiarire che le competenze dei Consigli Giudiziari, si differenziano a seconda che la composizione dei medesimi sia "allargata" o piuttosto "ristretta".

❖ COMPETENZE IN COMPOSIZIONE "ALLARGATA"

art.15 lett.a): Formulazione del parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudizi impediti;

art. 15 lett.d): Vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto;

art. 15 lett.e) Formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

Orbene, solo nelle materie in composizione allargata, si assiste ad una integrazione della compagine togata e laica in termini di partecipazione ai consessi dei Consigli Giudiziari. In ossequio al dettato dell'art. 16 d.lgs. 25/2006, infatti, la partecipazione della componente laica ai Consigli Giudiziari è limitata alle sole materie oggetto dell'art. 15, lett. a), d), e) d.lgs. 25/2006, materie in cui il ruolo dell'Avvocatura si declina nelle forme del pieno esercizio del diritto di voto, nell'espressione di pareri in materia tabellare, sull'organizzazione e funzionamento degli uffici del Giudice di Pace distrettuali, nonché nell'esercizio di poteri di vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto.

La *ratio* della scelta legislativa è indubbiamente espressione dell'opportunità di consentire la partecipazione della componente laica in materie nelle quali l'Avvocatura può senz'altro fornire il proprio prezioso apporto, in quanto quotidianamente a stretto contatto con gli uffici giudiziari.

❖ ALCUNE PROPOSTE PER VALORIZZARE E INCREMENTARE IL RUOLO DEGLI AVVOCATI NEI CONSIGLI GIUDIZIARI

Ma se questo è vero, allora forse sarebbe opportuno valorizzare l'apporto dell'Avvocatura, ampliandone il raggio d'azione. Come fare?

A) Una prima linea di intervento potrebbe essere potenziarne l'aggiornamento e la preparazione. Un ruolo consapevole e attento dell'avvocatura esige infatti una sempre attuale e costante conoscenza delle tematiche dell'Ordinamento Giudiziario, le quali per

molto tempo sono rimaste appannaggio dei soli magistrati: ed è proprio questo aspetto che, come evidenziato nell'VIII Congresso Giuridico Forense per l'aggiornamento professionale tenuto a Roma il 15 marzo 2013, potrà divenire l'ago della bilancia per un coinvolgimento maggiore o minore della componente laica nelle attività dei Consigli.

- B) Una seconda linea d'azione potrebbe consistere nel valorizzare il ruolo di coordinamento e di formazione del Consiglio Nazionale Forense, il quale ha istituito al proprio interno gruppi di lavoro, commissioni su tali tematiche, ed ha elaborato un "vademecum" sui Consigli Giudiziari, organizzando altresì convegni di formazione per i componenti laici: *ex multis* l'incontro organizzato in collaborazione tra il Consiglio Superiore della Magistratura - Sesta Commissione- e il Consiglio Nazionale Forense a Roma il 18 giugno 2012.
- C) Infine, essenziale appare la creazione di reti di collegamento tra avvocati, Consigli dell'Ordine e componenti dei Consigli Giudiziari, così che i primi possano concretamente diventare attivi gestori degli Uffici Giudiziari. Per meglio individuare tale "compito", affinché esso non rimanga solo un'ipotesi teorica, si possono individuare alcune modalità concrete per consolidare un proficuo rapporto con i Consigli dell'Ordine. Il Regolamento del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Firenze, a titolo di esempio, già evidenzia l'obbligo di trasmissione degli ordini del giorno ai Consigli dell'Ordine e -in riferimento alla pubblicità delle sedute e all'accesso agli atti- concede la facoltà di partecipazione secondo le regole vigenti. Attualmente la componente laica del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Firenze, intrattiene rapporti con tutti i Consigli dell'Ordine, utilizzando una suddivisione territoriale che tiene conto del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

In conclusione allora, ove la nostra informazione voglia rappresentare un *quid pluris* rispetto a ciò che è già previsto, si suggerisce di:

- 1) inviare ai Consigli dell'Ordine il materiale integrale riferito alla pratica di competenza;
- 2) inviare successivamente le decisioni assunte dal Consiglio Giudiziario.

Tali aspetti emergono nelle "linee guida per la predisposizione delle norme regolamentari dei Consigli Giudiziari" ad opera del Consiglio Nazionale Forense, il quale ha inoltre sottolineato l'importanza del "preavviso per le sedute, in modo da consentire ai Consigli dell'Ordine di interloquire nelle materie e fare segnalazioni" nonché del "diritto dei consiglieri non togati di poter esaminare con adeguato anticipo la documentazione istruttoria di tutte le pratiche".

❖ COMPETENZE IN COMPOSIZIONE “RISTRETTA”

Art. 15 lett. b) Formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati;

Art. 15 lett. c) Vigilanza sul comportamento dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto;

Art. 15 lett. f) Adozione di provvedimenti relativi allo status di magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto (aspettative, congedi...);

Art. 15 lett. g) Formulazione di pareri sull'adozione di provvedimenti inerenti collocazione a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissione in servizio;

Art. 15 lett. h) Formulazione di pareri a richiesta del CSM su materie di propria competenza;

Art. 15 lett. i) Possibilità di formulazione delle proposte in materia di programmazione dell'attività didattica della Scuola Superiore della Magistratura.

A differenza che per le competenze che i Consigli Giudiziari espletano in composizione allargata, l'Avvocatura non partecipa direttamente alle decisioni che i Consigli adottano in composizione ristretta, e che riguardano infatti importanti e delicate materie tra cui le questioni relative allo *status* dei magistrati e alla valutazione di professionalità dei medesimi.

In proposito, una buona parte della dottrina (Giuliano Scarselli, *ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E FORENSE*, pag. 179,) sottolinea l'esigenza di estendere la partecipazione della componente non togata anche alle attività di cui alla lettera b) dell'art. 15 del decreto legislativo 25/2006, come del resto avviene all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura; e ciò in quanto l'importanza di tale apporto nelle suddette materie, anche a livello distrettuale, è dovuta al dato fattuale che emerge con evidenza, e cioè che, come noto, il Consiglio Superiore della Magistratura si avvale essenzialmente dei pareri formulati dai Consigli Giudiziari: i componenti laici presenti nell'organo centrale non possono svolgere quindi un ruolo veramente effettivo, a differenza di quello che potrebbe essere rivestito dagli avvocati presenti nei Consigli Giudiziari, che invece ben conoscono le realtà locali.

Mi sento dunque di concordare, in una prospettiva *de iure condendo*, sulla valutazione espressa dal Prof. Scarselli secondo cui “Un'apertura ai laici su questo punto farebbe bene alla stessa magistratura nonché a tutti i cittadini che usufruiscono del servizio giustizia”.

Ad ogni modo, l'Avvocatura può comunque, anche allo stato attuale della legislazione, ricoprire –sia pur in via indiretta– un ruolo di rilievo anche nelle materie riservate alla composizione ristretta dei Consigli Giudiziari. In proposito, preme sottolineare due profili distinti: Il Diritto di Tribuna e le Segnalazioni.

- IL DIRITTO DI TRIBUNA

E' da tempo che la dottrina si interroga sulla possibilità, per la componente laica, di esercitare il c.d. "diritto di tribuna", ovvero il potere di presenziare alle sedute del Consiglio Giudiziario in composizione ristretta, senza facoltà di esercizio del diritto di voto. In questo modo, pur non potendo gli avvocati apportare concretamente il loro contributo effettivo alla decisione, si viene a configurare una forma di controllo "esterno" funzionale a garantire e rafforzare l'imparzialità delle valutazioni assunte dalla componente togata, nonché ad assicurare che interessi corporativi non si insinuino nelle deliberazioni. Questo aspetto si presta a non pochi rilievi critici, in quanto, essendo rimesso all'autonomia dei singoli Consigli Giudiziari, diversificato ne è l'approccio che si evince dai vari regolamenti: nella maggior parte di essi infatti, il diritto di tribuna non è disciplinato né riconosciuto da una disposizione *ad hoc*, ma è regolato indirettamente attraverso la disciplina della pubblicità delle sedute.

L'esame dei 26 regolamenti approvati dai Consigli Giudiziari (tutti pubblicati nel portale web del Consiglio Nazionale Forense) consente di analizzare la declinazione del diritto di tribuna nella trattazione di materie riservate alla composizione ristretta:

- solo i regolamenti di Campobasso (art. 6, V capoverso), Salerno (art. 6, punto 5), Trento (art. 9, punto 3), Trieste (art. 6, punti 2 e 3), Venezia (art. 7 punto 3) prevedono espressamente la facoltà dei Consiglieri laici di assistere alle sedute;
- il regolamento di Lecce limita la possibilità di partecipazione solo qualora il consigliere laico abbia fatto pervenire sue osservazioni sul tema in discussione (in ogni caso a discrezione del Consiglio);
- i restanti regolamenti invece, tra cui quello di Firenze, non prospettano un'espressa previsione a riguardo, alcuni escludendo il diritto espressamente, altri richiamando semplicemente la previsione normativa di cui all'art. 15 del d.lgs. 25/2006.

Il dato da cui emerge che, in merito alle modalità di partecipazione dell'avvocatura in tema di valutazione della professionalità dei magistrati, siano sorte diverse prassi e norme regolamentari approvate dai singoli Consigli Giudiziari, legittima a ritenere che non sia assicurata uniformità di comportamenti e omogeneità dei dati che successivamente confluiscono al Consiglio Superiore della Magistratura per i provvedimenti valutativi.

Sul punto, ed in una prospettiva *de iure condendo*, segnalo la proposta di legge presentata il 10 giugno 2010 alla Camera dei Deputati, originata dalla percezione di numerosi problemi applicativi generati dalla normativa vigente, la quale si prefigge -tra l'altro- di garantire l'accesso dei

consiglieri non togati a tutti gli atti, e la possibilità degli stessi di presenziare ad ogni seduta, partecipando alla discussione, anche nella materie riservate al Consiglio in composizione ristretta.

Ritengo in ultimo opportuno sottolineare che il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato un regolamento tipo, con l'obiettivo di rappresentare un minimo comune denominatore per affermare e garantire l'indipendenza e la partecipazione attiva degli avvocati, a cui è giusto riconoscere il diritto di permanenza nelle sale delle adunanze anche quando le materie trattate esulino dalla loro competenza.

- **LE SEGNALAZIONI**

Quanto alla valutazione circa la professionalità dei magistrati, pur in assenza di diritto di voto, il contributo della componente laica è disciplinato indirettamente anche in tale contesto: l'art. 11 del d.lgs. 160/2006, prescrive infatti che il Consiglio Giudiziario abbia a disposizione una serie di fonti di conoscenza a cui attingere per formulare il parere sulla professionalità dei magistrati, valutati in relazione ai criteri della capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, nel rispetto delle indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio dell'Ordine gode di un ruolo fondamentale nell'ambito delle segnalazioni, incidendo direttamente sulla progressione in carriera dei magistrati e quindi in sostanza sulla formazione delle tabelle, atteso che l'affidamento di alcuni incarichi è possibile solo dopo gli esiti positivi delle valutazioni di professionalità. Tali segnalazioni sono previste nella normativa già richiamata concernente la riforma dei Consigli Giudiziari (la L. n. 160/2006 come modificata dalla Legge n. 111/2007). Nello specifico, il contenuto delle segnalazioni deve riguardare:

- fatti specifici che concernono l'indipendenza del magistrato, intesa come svolgimento delle funzioni giurisdizionali senza condizionamenti o vincoli che possano influenzare negativamente le modalità di esercizio della giurisdizione;
- fatti che riguardano l'imparzialità del magistrato individuata nel corretto atteggiamento dello stesso nei confronti di tutti i soggetti processuali;
- fatti che riguardano l'equilibrio del magistrato, che consiste nell'esercizio della funzione condotta con moderazione e senso della misura, libero da determinazioni di tipo ideologico, politico o religioso;
- fatti che riguardano la capacità del magistrato, con riferimento alla chiarezza, completezza espositiva e capacità di sintesi nella redazione dei provvedimenti giudiziari; alla capacità di rapportarsi nelle relazioni esterne, alle modalità di gestione delle udienze e alla capacità di organizzare il proprio lavoro;

- fatti che riguardano la laboriosità del magistrato;
- fatti che riguardano la diligenza del magistrato, nel rispetto dei termini per il deposito dei provvedimenti.

Non possono invece esser oggetto di segnalazione quei fatti che attengono alla sfera privata, all'attività di interpretazione delle norme di diritto, agli orientamenti politici e religiosi, all'impegno del magistrato negli incarichi giudiziari ed extra giudiziari.

CONCLUSIONI

In conclusione, preme sottolineare che l'obiettivo cui si dovrebbe tendere a livello dei Consigli Giudiziari, ma più in generale anche in un'ottica di giustizia in senso ampio, è rafforzare il compito dell'Avvocatura, garantendo pieno ed effettivo riconoscimento del suo ruolo costituzionale.

Per poter far ciò è necessaria la piena consapevolezza dell'Avvocatura che poter incidere concretamente sull'amministrazione della giustizia costituisce lo strumento di difesa dei diritti dell'assistito, di piena attuazione dei principi del giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost. e -per richiamare il preambolo del nostro codice deontologico- di "*attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia*".

"Un progetto condiviso è un progetto più facilmente realizzabile e verso il quale si può coagulare meglio l'impegno di tutti" (magistrati, avvocati e personale amministrativo).

Avv. Luana Garzia